



REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE
AZIENDALI E DI GRUPPO

SETTORE
RISCOSSIONE TRIBUTI

23 febbraio 2021

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE AZIENDALI E DI GRUPPO

SETTORE

RISCOSSIONE TRIBUTI

<i>PREMESSA</i>	2
<i>RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE</i>	3
<i>COORDINAMENTI AZIENDALI</i>	4
<i>COORDINAMENTI AZIENDALI</i>	8

Regolamento approvato dal Direttivo Nazionale del 23 Febbraio 2021

MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE NON REGOLATE DALLO STATUTO.

I Coordinamenti aziendali e di Gruppo sono una modalità organizzativa-funzionale e non statutaria la cui disciplina di costituzione e funzionamento, ferme restando le norme statutarie e di indirizzo generale della CGIL e della FISAC, sono definite dal presente Regolamento.

Il Regolamento riguarda le strutture aziendali e di Gruppo presenti nelle imprese che applicano il CCNL della Riscossione.

Garante del rispetto del Regolamento è il Collegio di Verifica della FISAC, cui sono destinate tutte le controversie di natura applicativa.

PREMESSA

La FISAC, come stabilito nello Statuto, ritiene suo impegno contribuire alla costruzione dell'unità sindacale e delle strutture unitarie di base.

Si conferma, pertanto, la volontà politica del graduale trasferimento delle competenze di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali alle Rappresentanze Sindacali Unitarie mano a mano che esse assumeranno concretamente il ruolo che loro spetta nei luoghi di lavoro, secondo le indicazioni rivenienti dagli Accordi Interconfederali e/o da eventuali disposizioni legislative in materia.

La norma antidiscriminatoria in tutte le fasi di costituzione dei Coordinamenti e di elezione delle Segreterie e dei Direttivi.

RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE

1. Nelle unità produttive le iscritte e gli iscritti interessati eleggono, secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione, dallo Statuto e dall'accordo nazionale di settore, il Comitato degli iscritti e le R.S.A..

Le strutture territoriali hanno il compito e la responsabilità di presidiare le procedure di elezione, promuovere un'adeguata rappresentanza di genere e di comunicazione alla parte datoriale.

COORDINAMENTI AZIENDALI

2. Presso le Aziende che hanno strutture in più Unità Produttive (Comuni e/o Direzioni generali), nelle quali siano regolarmente costituite almeno 2 R.S.A., viene eletto 1 Coordinamento Aziendale.

3. L'Assemblea Centrale costitutiva dei Coordinamenti si svolge ogni 4 anni e comunque entro 12 mesi dallo svolgimento del Congresso CGIL.

Le modalità di preparazione e di svolgimento delle assemblee di base e dei passaggi successivi (commissione di garanzia, commissione elettorale, commissione politica) avverranno in analogia con le modalità congressuali, e secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Prima dell'avvio del percorso, le Segreterie uscenti dovranno informare le strutture regionali interessate, per il necessario raccordo ed intreccio organizzativo.

4. Allo scopo di costituire la platea dei delegati della Assemblea centrale costitutiva, le assemblee di base degli iscritti e delle iscritte eleggono delegati all'Assemblea Regionale. Le Assemblee Regionali, costituite in un rapporto n.iscritti/n.delegati previsto dal Regolamento eleggono i delegati alla Assemblea centrale costitutiva e il Coordinatore/Coordinatrice regionale.

5. Nelle Regioni con almeno una R.S.A., in raccordo fra la Segreteria di coordinamento e le Segreterie regionali interessate, vengono eletti dagli R.S.A. i Coordinatori regionali, i quali hanno il compito di garantire il raccordo con le strutture territoriali e regionali. Ai Coordinatori regionali dovranno fare riferimento i Segretari di coordinamento per trasmettere informazioni ed aggiornamenti sulla situazione aziendale e sullo stato delle trattative. Compito dei coordinatori sarà quello di tenere costantemente informati su questi argomenti le strutture regionali, territoriali e le R.S.A..

6. Fermo restando quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del presente Regolamento, i Direttivi dei Coordinamenti aziendali, in ragione della particolare organizzazione dell'impresa e/o della contiguità geografica, possono decidere l'eventuale accorpamento di due o più regioni o di non prevedere lo svolgimento delle assemblee regionali.

7. Ove non si svolgano le assemblee regionali, le assemblee di base eleggono i delegati all'Assemblea Centrale direttamente, in un rapporto n.iscritti/n.delegati, così come definito nel "regolamento per la tenuta delle assemblee di costituzione del Coordinamento Aziendale".

8. Indipendentemente dall'effettuazione o meno delle assemblee regionali, la Segreteria di Coordinamento deve garantire la possibilità di partecipazione di tutti gli iscritti al percorso di costituzione del Coordinamento Aziendale, sia come elettori che come eligendi.

9. I Direttivi di Coordinamento Aziendale uscenti deliberano, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, i "regolamenti per la tenuta delle assemblee di costituzione dei Coordinamenti" nei quali:

1. fissano le date entro le quali si svolgono le assemblee di base, regionali, centrale aziendale;
2. Individuano quelle regioni nelle quali, secondo quanto di-posto dai precedenti articoli.4 e 5, si svolgono le assemblee regionali di delegati e laddove, viceversa, si procede diversamente;
3. predispongono le modalità ed i tempi di presentazione dei documenti da sottoporre alle assemblee dei lavoratori e delle lavoratrici;
4. fissano il rapporto n. iscritti / n. delegati per la composizione della platea congressuale nazionale.

10. Le delibere sui "regolamenti per la tenuta delle assemblee di costituzione dei coordinamenti aziendali e di comparto" vanno inviate alla Segreteria Nazionale che ne verifica la conformità con le norme dello Statuto e del presente Regolamento e informa le strutture interessate sull'esito di tale verifica.

11. In prima applicazione o qualora non sia ancora stato costituito il Direttivo di Coordinamento, provvederà la Segreteria Nazionale a varare il relativo "regolamento", in stretto raccordo con le strutture aziendali.

12. Il numero massimo dei componenti il Direttivo è, quindi, così stabilito:

<i>FASCIA</i>	<i>NUMERO COMPONENTI DIRETTIVO</i>
A - oltre 800 iscritti	Fino a 41
B - altre aziende	Fino a 15

13. In accordo con la Segreteria Nazionale, qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente, il Direttivo di Coordinamento può decidere cooptazioni fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal presente Regolamento.

14. Il Direttivo di Coordinamento dovrà dotarsi di un Regolamento di funzionamento in analogia con quanto previsto per il Direttivo Nazionale FISAC. In caso di assenza sarà applicato il regolamento del Direttivo Nazionale.

15. È possibile una permanenza negli organismi esecutivi per un massimo di 2 mandati e comunque non superiore agli 8 anni. La norma sarà applicata esclusivamente nello svolgimento del congresso successivo all'emissione del presente regolamento.

Norma transitoria. Gli eventuali mandati precedenti svolti in strutture aziendali

preesistenti nel settore o nel precedente Coordinamento Nazionale vengono considerati convenzionalmente come primo mandato.

16. In caso di presentazione alle assemblee di base di più documenti alternativi, le elezioni dei delegati per le assemblee sono effettuate con il metodo proporzionale e con il voto segreto.

17. Il Direttivo di Coordinamento è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea centrale costitutiva che fissa il numero dei componenti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento.

18. Il Direttivo di Coordinamento alla sua prima riunione elegge a scrutinio segreto, al proprio interno, con modalità analoghe a quelle previste dallo Statuto, il/la Segretario/a Responsabile. L'incarico di "Segretario/a Responsabile di un Coordinamento Aziendale di fascia A è incompatibile con quello di componente di Segreteria Confederale e di Segreteria Nazionale, Segretario/a Generale di una struttura Regionale, di Area Metropolitana e di Comprensorio della FISAC/CGIL.

19. Su proposta della/del Segretario/a Responsabile il Direttivo elegge al proprio interno i componenti della Segreteria. Il numero massimo, compreso il Segretario/a responsabile, viene fissato:

<i>FASCIA</i>	<i>NUMERO COMPONENTI SEGRETERIA</i>
A	FINO A 7
B	FINO A 3

20. Il/La Segretario/a Responsabile, i componenti la Segreteria ed i componenti del Direttivo di Coordinamento devono essere dipendenti dell'azienda; nel caso di cessazione dal servizio dovuta ad "esodo", i componenti degli Organismi esecutivi decadono, mentre i componenti di Direttivo di coordinamento permangono nella loro carica, salvo dimissioni volontarie, fino ad un massimo di due anni.

21. Al fine di consentire un graduale ricambio del gruppo dirigente a livello aziendale:

- la permanenza nelle Segreterie di Coordinamento aziendali non può essere protratta per più di due mandati e, comunque, per più di otto anni;
- la permanenza nell'incarico di "Segretario/a Responsabile di Coordinamento" non può essere protratta per più di due mandati e, comunque, per più di otto anni;
- il medesimo criterio viene adottato, di norma, per quanto riguarda i Coordinatori regionali.

22. Gli incarichi di Segretario responsabile e componente di Segreteria rientrano nel novero delle incompatibilità ai sensi dell'articolo 7 e della delibera 13 dello Statuto della CGIL.

23. Una/un componente di ogni Segreteria regionale di categoria partecipa, in presenza o in remoto, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto, alle riunioni dei Direttivi dei coordinamenti aziendali al fine di garantire il coinvolgimento politico delle strutture. Le date e gli ordini del giorno delle riunioni di tali organismi devono essere, per tempo, comunicate alla Federazione Nazionale e, tramite quest'ultima, alle strutture regionali.

24. La/il Segretario/a Responsabile ha l'impegno di operare, anche attraverso progetti e piani operativi, di concerto con le strutture territoriali, regionali e con la Segreteria Nazionale, per creare le condizioni favorevoli al ricambio del gruppo dirigente negli incarichi esecutivi e per il pieno rispetto dei principi della norma antidiscriminatoria, ivi compresa l'elezione del/lla Segretario/a Responsabile.

COORDINAMENTI AZIENDALI

Vista la particolarità del Settore, caratterizzato da un'azienda di grandi dimensioni come Ader, da Riscossione Sicilia Spa, da Equitalia giustizia e da alcune piccole aziende sparse sul territorio, si è deciso di costituire un Coordinamento di settore, per affrontare congiuntamente le tematiche generali nazionali.

Tale Coordinamento, non di derivazione elettiva, sarà composto dalle strutture esecutive di Ader, Riscossione Sicilia Spa e dagli R.S.A. delle altre realtà aziendali. I componenti eleggono al loro interno una Coordinatrice/ Coordinatore responsabile.

Trattandosi di struttura derivata non si ritiene necessario prevedere decadenze e incompatibilità.